

La fiscalità del dono

DI FRANCESCO NOBILI (*)

L'appeal del no-profit sta crescendo ed attrae capitali sempre più rilevanti. Gli enti del terzo settore sono destinatari di numerose agevolazioni fiscali applicabili alle liberalità ad essi effettuate. L'attuale disciplina fiscale delle erogazioni liberali risulta però estremamente frammentaria e disorganica.

L'ordinamento tributario contiene un coacervo di norme a favore dei soggetti eroganti (persone fisiche e giuridiche), che sono il risultato di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo e che generalmente prevedono, a seconda dei casi e talvolta entro certi limiti, deduzioni dal reddito o detrazioni dalle imposte da pagare.

Tali disposizioni devono essere attentamente valutate in relazione al caso concreto, al fine di trarre il maggior beneficio fiscale consentito dalla disciplina applicabile. Per le persone fisiche è prevista tra l'altro una detrazione dall'imposta di un importo pari al 30% delle liberalità effettuate a favore degli enti del terzo settore non commerciali (ad esempio, fondazioni o associazioni che effettuano erogazioni di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate) per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30mila euro. In alternativa alla detrazione è consentito dedurre dal reddito l'erogazione liberale nei limiti del 10% del reddito complessivo (con la possibilità, qualora la deduzione superi il reddito complessivo netto, di dedurre l'eccedenza dal reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto). In questo caso, la scelta dell'alternativa più favorevole, sotto il profilo del beneficio fiscale ottenibile, dipenderà dall'entità del reddito del soggetto erogante. Nel caso in cui quest'ultimo abbia un reddito elevato (e in particolare un'aliquota marginale d'imposizione superiore al 30%), il beneficio fiscale risulterebbe maggiore optando per la deduzione dal reddito piuttosto che per la detrazione dall'imposta.

Qualora il soggetto erogante sia un ente o una società, è prevista la possibilità di dedurre tali liberalità dal reddito complessivo netto nei limiti del 10% del reddito complessivo. Anche in questo caso è consentito al donante, qualora la deduzione sia di importo superiore al reddito netto (ossia al netto delle altre deduzioni), di dedurre l'eccedenza dal reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Numerose agevolazioni sono previste anche con riferimento alle imposte indirette applicabili agli enti beneficiari. I trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del terzo settore utilizzati ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale non sono soggetti all'imposta sulle successioni e



Francesco Nobili

Le persone fisiche possono scegliere se sia più conveniente chiedere, a fini fiscali per la propria donazione la deduzione dal reddito o la detrazione d'imposta

donazioni ed alle imposte ipotecaria e catastale. È inoltre prevista l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (in luogo dell'ordinaria e più onerosa tassazione con le aliquote proporzionali) agli atti di vendita di immobili a favore di tali enti (a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso).

Per patrimoni importanti possono essere valutate strutture come fondazioni e/o trust. Con riferimento a questi ultimi il legislatore ha previsto specifiche agevolazioni (detrazioni e deduzioni sono riconosciute ai privati per le donazioni effettuate a trust costituiti in favore di persone con disabilità grave). Tale circostanza dimostra come il legislatore italiano, a partire dal riconoscimento nell'ordinamento giuridico a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, abbia attribuito ulteriore valenza a tale istituto (già utilizzato per finalità di protezione patrimoniale o per la gestione di un patrimonio familiare in funzione di un passaggio generazionale).

(*) Partner dello Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili